



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 82 del 13/10/2026

OGGETTO: RETTIFICA DELL'ORDINANZA DEL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE N. 81 DEL 12.10.2026 - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S. 195 SULCITANA LOTTI 1 E 3 OPERA CONNESSA SUD - DECORRENZA DAL 19.10.2026 AL 23.12.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 13.10.2026 Anas gruppo FS Italiane, comunicava di dover provvedere alla chiusura e contestuale esecuzione delle opere lungo la SP 91 dal km 1.820 al km 1.980 con decorrenza 19.10.2026;

Dato atto della rettifica avente ad oggetto la richiesta di emissione di ordinanza per la chiusura della S.P. 91, con deviazione del traffico veicolare sulle strade comunali dal 19.10.2026 e l'installazione della segnaletica dal 14.10.2026 e contestuale istituzione dei sensi unici nelle strade comunali ove confluirà il traffico veicolare;

Preso atto della comunicazione Anas FS del 13.10.2026 inerente la rettifica dell'ordinanza del responsabile del settore polizia locale n. 81 del 12.10.2026;

Considerato che i lavori ANAS e del suo appaltatore Aleandri, interesseranno la S.P. 91, dal Km 1.820 al Km 1.980 e avranno inizio in data 19.10.2026 con contestuale demolizione e ricostruzione dello scatolare idraulico denominato TM34;

Considerato che la Città' Metropolitana di Cagliari con propria ordinanza dovrà interdire la circolazione veicolare all'interno della SP 91, pertanto in capo al settore polizia municipale permane il dovere di provvedere con la disciplina della circolazione nelle strade comunali interessate dalla deviazione del traffico dal giorno 19.10.2026;

Considerato che nelle strade comunali l'installazione della segnaletica stradale e l'istituzione dei sensi unici nelle strade interne, ove confluirà il traffico proveniente dalla SP 91 decorrerà dal giorno 14.10.2026;

Considerato di dover istituire una viabilità alternativa, dal 19 Ottobre fino alla fine dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori sulla SP 91 dal Km 1+820 fino al Km 1+980, con chiusura totale al traffico veicolare, individuando anche per il trasporto pubblico delle strade alternative e idonee al raggiungimento della Città' di Capoterra centro e da Capoterra alle altre destinazioni – Cagliari – Sarroch- Pula;

Acquisito l'elaborato tecnico, inoltrato da Anas, che individua il tratto interessato dai lavori, con l'indicazione dei percorsi alternativi alla circolazione, allegato alla presente ordinanza;

Acquisito il percorso alternativo della ditta Baire trasporto pubblico urbano ed extra urbano;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";



Vista la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

Dal giorno 19/10/2026 e fino al giorno 23/12/2026 e dal posizionamento della segnaletica secondo le disposizioni del Codice della Strada:

1) Deviazione del flusso veicolare direzione di marcia - Capoterra – Cagliari: - il flusso veicolare della S.P. 91, da Capoterra direzione S.S. 195, svolta obbligatoria a sinistra, sulla strada comunale che si raccorda con il ponte Rio Sa Pira e la rotatoria in località Tanca Sa Turri, diramazioni Macchiareddu, Campus Argiolas, nuova S.S. 195, Cagliari;

1.1) - il trasporto pubblico Regionale ARST, proveniente da Capoterra direzione Cagliari, dalla S.P. 91 dovrà immettersi sulla circonvallazione di Capoterra, direzione via Trexenta – Via Trento, nuova S.S. 195, Cagliari;

2) Deviazione del flusso veicolare - Cagliari- Capoterra: - il traffico veicolare della S.P. 91 dovrà svoltare a destra, all'altezza della località Sant'Angelo, nella strada vicinale Su Loi, fino al sottopassaggio Anas, in località Is Pixinas, per proseguire lungo la strada che accede alla località Su Forru Coccu, con svolta a sinistra in direzione S.P. 91;

2.1) Il trasporto pubblico Regionale ARST percorrerà la via Serpentara in località Residenza del Sole per immettersi, nella strada della località Is Pixinas, sottopassaggio Anas, al fine di raggiungere l'incrocio in località Su Forru Coccu, con svolta a sinistra per immettersi nella S.P. 91 e con svolta a destra direzione Capoterra- centro;

2.2) Il trasporto pubblico Regionale BAIRE percorrerà la COOP 1000 per immettersi, nella strada della località Is Pixinas, sottopassaggio Anas, al fine di raggiungere l'incrocio in località Su Forru Coccu, con svolta a sinistra per immettersi nella S.P. 91 e con svolta a destra direzione Capoterra- centro;

2.3) Il trasporto pubblico Regionale BAIRE da Capoterra alle zone a mare, transiterà per Poggio dei PINI con soppressione delle fermate EUROSPIN, FORRUCOCCU E BARRACOCCU;

Dal giorno 14/10/2026 e fino al giorno 23/12/2026 e dal posizionamento della segnaletica secondo le disposizioni del Codice della Strada:

3.) l'istituzione del senso unico di circolazione nella strada denominata strada vicinale Su Loi, strada che congiunge la S.P. 91, pressi S. Angelo, fino alla località Is Pixinas, fino all'intersezione con la località Su Forru Coccu;

3.1) istituzione del divieto d'accesso per il traffico veicolare che dalla località Su Forru Coccu si immetteva nella strada vicinale Su Loi;

3.2) - l'istituzione del divieto di transito veicolare per i mezzi a pieno carico aventi massa pari o superiori a 3,5 tonnellate, dalla rotatoria di Tanca Sa Turri fino all'incrocio con Is Piscinas e dall'intersezione con Is Piscinas fino alla Località Tanca Sa Turri;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone la Ditta provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;



ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali; COMUNE DI CAPOTERRA Ordinanza n. 81 del 12/10/2026 Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013). La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che:

il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034 ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

AVVISA

Che copia del presente provvedimento venga notificata, per l'ottemperanza ad ANAS:

- Ing. Michele Coghe; - Ing. Francesco Corrias; - Ing. Campione Salvatore;

La presente ordinanza è trasmessa per conoscenza:

- alla Prefettura	Cagliari;
- al Sindaco	Sede;
- ai Carabinieri	Capoterra;
- alla Teknoservice	Capoterra;
- al Trasporto Pubblico ARST	Cagliari;
- Al Trasporto Pubblico Baire	Capoterra;
- Città Metropolitana di	Cagliari;
- albo pretorio	Sito istituzionale.

Capoterra, lì 13/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia